

**REPUBBLICA ITALIANA**

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della  
pesca e dell'ippica

Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e  
dell'ippica

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

**EX ART. 15 DELLA LEGGE 241/90**

PER LE ATTIVITA' RELATIVE ALLA VALUTAZIONE EX ANTE (VEXA) E  
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

**TRA**

il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, di seguito denominato anche solo "Ministero", con sede in Roma al civico n. 20 di Via XX Settembre, rappresentato dal dott. Salvatore Pruneddu, Direttore Generale della Direzione Generale AGRET, domiciliato per la funzione presso la sede del Ministero in Via XX Settembre n. 20, 00187 - Roma - delegato alla stipula con DPCM del 17 giugno 2020 registrato dalla Corte dei conti il 27 luglio 2020 al n.705

**E**

L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, di seguito (AGEA), con C.F. 97181460581 e P.I. 06234661004, con sede in Roma, Via Palestro, 81 – 00185, rappresentato dal dott. Francesco Martinelli, Direttore dell'Amministrazione dell'AGEA, domiciliato per la funzione presso la sede di AGEA Roma, Via Palestro, 81 – 00185, delegato alla stipula con delibera del Direttore dell'AGEA n. 44 del

20/12/2022 (Allegato 1).

**PREMESSO**

**a)** Che è stata adottata la nuova Politica Agricola Comune (PAC) per il periodo

2023-2027, ai sensi della normativa di seguito riportata:

- Regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022, prorogando al 31 dicembre 2022 l'attuale quadro regolamentare della PAC;
- Regolamento (UE) n. 2021/2115 del 2 dicembre 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) n. 2021/2116 del 2 dicembre 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) n. 2021/2117 del 2 dicembre 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013

recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.

1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n.

251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione,

l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti

vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel

settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

**b)** che la proposta di regolamento COM(2018)392final prevede un Piano strategico nazionale ove sono definite le priorità e le modalità di attuazione dei finanziamenti nell'ambito della Politica agricola Comune;

**c)** che la costruzione del Piano Strategico Nazionale (PSN) per la PAC 2021-27 costituisce un momento di particolare sensibilità, al fine di individuare le più opportune forme di interventi finanziati per il settore agricolo dalla prossima PAC, in linea con gli obiettivi delle altre politiche europee, tra cui il cosiddetto *Green deal* e la strategia *Farm to fork*, e della sostenibilità, per promuovere lo sviluppo, la competitività e la crescita;

**d)** che al fine di avviare le attività connesse all'adeguamento dei sistemi informativi alla nuova politica agricola comune, è necessario individuare le priorità, le soluzioni applicative da adottare e la *governance* del processo di adeguamento;

**e)** che l'ammodernamento e lo sviluppo del portale SIAN rientra negli interventi previsti dal DPCM 23 dicembre 2020, e, in particolare, nel progetto "*Riorganizzazione sistemi informativi dell'Amministrazione in vista della riforma della Politica Agricola Comune post 2020*";

**f)** che il Piano Strategico Nazionale (PSN) per l'attuazione e il coordinamento dei programmi della PAC 2023-2027 è stato inviato alla Commissione Europea in data 31 dicembre 2021;

g) che la Commissione Europea ha formulato, in data 31 marzo 2022, osservazioni al Piano Strategico Nazionale (PSN) presentato dal Ministero;

h) che, in data 30 settembre 2022 il Ministero ha inviato alla Commissione Europea una versione del PSN modificata secondo le osservazioni ricevute dalla medesima Commissione;

i) che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e, per tale ragione, il Ministero, stante la natura di interesse pubblico del progetto e della natura degli interventi previsti, ha ritenuto di avvalersi della collaborazione di AGEA;

j) che in ottemperanza a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale.

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

##### **Articolo 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ATTI ALLEGATI**

Le premesse sopra riportate e gli allegati in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

##### **Articolo 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO**

Il presente accordo è finalizzato a regolamentare la collaborazione tra AGEA e il Ministero relativamente all'analisi del Piano Strategico Nazionale (PSN) connesso alla PAC 2023-2027 e alla definizione dei requisiti necessari per l'implementazione delle principali funzioni di governance della PAC, in termini di mappatura degli obiettivi e degli interventi, degli utenti e delle relative profilazioni. Sono inoltre comprese le attività di definizione dei requisiti funzionali, sviluppo e collaudo del sistema finalizzato all'utilizzo del patrimonio informativo del SIAN, in particolare

quello connesso alla gestione dei procedimenti amministrativi e al monitoraggio del territorio, nonché il collegamento con i sistemi informativi gestiti dalle Regioni e dalle banche dati esterne (ad esempio Agenzia delle Entrate, MIPAAF, Ministero della Salute - anagrafe zootecnica e banche dati sui fitofarmaci, ecc.). Ciò in coerenza con le previsioni del citato Regolamento funzionali:

- al monitoraggio dell'attuazione del PSN (art. 119 del Regolamento) e dei progressi operativi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi, utilizzando gli indicatori di output, di risultato e d'impatto;
- alla predisposizione della relazione annuale (art. 121 del Regolamento) con riferimento a:
  - dati finanziari;
  - indicatori di output e di risultato;
  - informazioni sugli output conseguiti;
  - spesa effettuata;
  - risultati realizzati e distanza dai rispettivi target finali.

Il presente accordo riguarda altresì il percorso di valutazione *ex ante* (VEXA) e di valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano strategico della Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027. Più in particolare, per quanto concerne la valutazione *ex ante* (VEXA), ha l'obiettivo di migliorare la qualità della progettazione dei piani strategici della PAC, valutandone l'adeguatezza della strategia del PAC SP, gli obiettivi specifici corrispondenti, i *target* annuali e finali, gli interventi e l'assegnazione delle risorse di bilancio volti a conseguire gli obiettivi specifici del piano strategico della PAC, attraverso gli interventi proposti e fondati sull'analisi SWOT e sulla valutazione dei fabbisogni.

Per quanto riguarda, invece, la valutazione ambientale strategica (VAS), essa è mirata ad effettuare una specifica valutazione sui temi ambientali relativi all'OG

“Rafforzamento della tutela dell’ambiente e l’azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima dell’Unione”.

### **Articolo 3 - FINALITA’**

La collaborazione ha lo specifico fine di supportare il Ministero nell’individuazione di possibili percorsi di affidamento, nonché nel fornire indicazioni pratiche volte a migliorare la qualità della progettazione e dell’attuazione del Piano strategico della PAC 2023 - 2027.

Inoltre, nell’ambito di tale collaborazione, dovranno essere fornite al Ministero indicazioni metodologiche ed organizzative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati e al miglioramento degli indicatori di *performance*.

La collaborazione è, altresì, finalizzata all’elaborazione di un Rapporto Ambientale atto a rilevare i possibili impatti ambientali significativi conseguenti all’attuazione del PSN, in modo da poterli migliorare da un punto di vista ambientale, sociale ed economico.

### **Articolo 4 - IMPEGNI DELLE PARTI**

Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione della collaborazione oggetto dell’accordo, le parti si impegnano vicendevolmente a:

- garantire ogni forma di reciproca collaborazione, coordinamento e informazione nell’esecuzione delle attività;
- rimuovere ogni ostacolo amministrativo e procedurale ad esse imputabili;
- dare piena attuazione, nella realizzazione delle attività, alle disposizioni ed agli orientamenti nazionali e comunitari di riferimento.

Il Ministero si impegna a:

- fornire a livello istituzionale ogni ausilio necessario alla buona realizzazione delle attività oggetto del presente accordo;

- rimborsare i costi sostenuti da AGEA come specificati nel Progetto;

- assicurare, con proprio personale tecnico, la collaborazione in fase di espletamento delle attività progettuali degli addetti ai lavori;

AGEA si impegna a:

- dare attuazione al Progetto in linea con le finalità descritte, assicurando il proprio contributo e avvalendosi di personale altamente specializzato sui temi riguardanti il Progetto al fine di garantire l'efficace ed efficiente realizzazione dello stesso;

- inviare, alla conclusione delle attività oggetto dell'accordo, una relazione tecnico scientifica sull'intero progetto e sui risultati complessivi raggiunti, corredata dalla rendicontazione contabile e analitica dei costi sostenuti e documentati così come previsto nel successivo articolo.

AGEA assume la piena responsabilità organizzativa, tecnica ed economica per la realizzazione delle attività indicate e descritte nel progetto di collaborazione.

Il Ministero si riserva la facoltà di concordare con AGEA gli adattamenti e le modifiche necessarie in relazione a eventuali criticità o necessità sopraggiunte, sempre nel rispetto e nei limiti dell'importo della dotazione finanziaria di cui all'art. 7.

AGEA e il Ministero si impegnano vicendevolmente, in relazione agli impegni reciproci, al rispetto delle modalità e della tempistica concordate per la realizzazione e gestione del Progetto.

#### **Articolo 5 - RESPONSABILI DELL'ACCORDO**

Responsabili dell'Accordo sono, ciascuno per i propri ambiti di competenza:

- per il Ministero il dott. Alessandro FERRARO - dirigente pro tempore dell'Ufficio dirigenziale non generale AGRET II;

- per AGEA il dott. Francesco Martinelli.

#### **Articolo 6 - DURATA, MODIFICHE**

Lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo dovrà rispettare quanto stabilito dal Progetto.

Il presente Accordo è valido a decorrere dalla data di registrazione del decreto di approvazione da parte dei competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e le attività progettuali dovranno essere integralmente ultimate entro e non oltre il 31 dicembre 2023 e rendicontate entro e non oltre il 31 marzo 2024.

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.

L'accordo potrà eventualmente essere prorogato previa richiesta debitamente motivata.

In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

#### **Articolo 7 - MODALITA' DI RIMBORSO DELLE SPESE**

Per la realizzazione delle attività previste nel Progetto, è riconosciuta ad AGEA a titolo di rimborso delle spese sostenute e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, una somma pari ad un massimo di euro 2.000.000,00 (duemilioni,00), di cui:

- il 40% dell'importo, pari ad euro 800.000,00 (ottocentomila,00) verrà erogato a titolo di anticipo a seguito della sottoscrizione del presente accordo di collaborazione da entrambe le parti e alla registrazione del Decreto con cui si impegnano le risorse, previa presentazione di una formale richiesta da parte di AGEA;

- il 40% dell'importo, pari ad euro 800.000,00 (ottocentomila,00), verrà erogato per avanzamenti progettuali, previa presentazione di una formale richiesta di liquidazione a S.A.L., corredata da una relazione tecnico-finanziaria delle attività



svolte, comprensiva di rendicontazione contabile analitica dei costi sostenuti;

- il rimanente 20%, pari ad un importo di 400.000,00 (quattrocentomila,00), verrà erogato a conclusione del progetto, previa presentazione di formale richiesta corredata da una relazione tecnico-finanziaria conclusiva contenente le attività svolte, l'esito del collaudo dei sistemi sviluppati, nonché la rendicontazione contabile analitica dei costi totalmente sostenuti, comprensiva della documentazione attestante tutti i pagamenti effettuati e direttamente connessi al progetto.

Potranno essere riconosciute le spese per il personale soltanto se non assunto a tempo indeterminato e previa giustificazione del criterio di scelta dello stesso.

#### **Articolo 8 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI**

##### **DATI PERSONALI**

Le Parti si obbligano a mantenere riservate le informazioni di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, e si impegnano a non divulgarle in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo.

L'obbligo non concerne le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio.

Ciascuna delle Parti è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Accordo, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e nel Reg. (UE) n. 679/2016.

#### **Articolo 9 - PROPRIETA' E UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI**

Tutti i risultati parziali e finali direttamente derivanti dal presente Accordo saranno di proprietà di entrambe le Parti.

#### **Articolo 10 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI**

Le parti utilizzeranno la massima diligenza e le necessarie cautele al fine di evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone, alle cose, durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo, mettendo in atto tutti gli adempimenti previsti per la sicurezza sul lavoro.

Le parti, pertanto, si assumeranno ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecatisi reciprocamente ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo allo stesso imputabili.

#### **Articolo 11- DIRITTO DI RECESSO**

Le parti hanno facoltà di recedere dal presente accordo in ogni momento, per giustificato motivo e con preavviso scritto di 60 giorni, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e il Ministero si impegna a corrispondere ad AGEA l'importo delle spese sostenute fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.

#### **Articolo 12- VALIDITA' ED EFFICACIA**

Il presente atto è valido ed operante a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del presente accordo da parte degli organi competenti, ai sensi delle vigenti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

#### **Articolo 13 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E DEI FLUSSI FINANZIARI**

In osservanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", e in analogia a quanto stabilito in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è inoltre previsto che gli strumenti di

pagamento riportino, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della norma e ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice identificativo del progetto.

Le operazioni effettuate ai sensi del presente accordo non sono soggette a I.V.A., configurandosi come rimborso spese, come previsto ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.P.R. 633/72.

#### **Articolo 14 - FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, esecuzione e conclusione del presente Accordo, che non si siano potute definire in via stragiudiziale, saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

Dott. Salvatore Pruneddu

.....

Per l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Direzione Amministrazione

Dott. Francesco Martinelli

.....

Roma, li \_\_\_\_\_

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990, in difetto di contestualità spazio/temporale e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.

Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".